



# **COMUNE DI MORGONGIORI**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I M U**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2020

**Indice:**

<b>Art.</b>		<b>Pag.</b>
1	Ambito di applicazione	2
2	Presupposto dell'imposta	3
3	Determinazione delle aliquote	3
4	Equiparazione all'abitazione principale	3
5	Aree edificabili	4
6	Fabbricati inagibili o inabitabili	4
7	Terreni agricoli	4
8	Dichiarazioni	5
9	Versamenti e rimborsi	5
10	Compensazioni	6

**Articolo 1 – Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'IMU di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27.12.2019 e secondo i principi contenuti nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche e integrazioni.

## **Articolo 2 – Presupposto dell'imposta**

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di beni immobili, posti nel territorio del Comune di Morgongiori, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, così come definiti dal comma 740 e seguenti della legge n. 160 del 27.12.2019.

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della legge n. 160 del 27.12.2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

## **Articolo 3 – Determinazione delle aliquote**

Per ciascun anno di imposta il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione le aliquote e le riduzioni di cui al presente regolamento.

In caso di mancata approvazione, si intendono confermate quelle approvate per l'anno di imposta precedente.

## **Articolo 4 – Equiparazione all'abitazione principale**

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

## **Articolo 5 – Aree edificabili**

Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di ridurre il contenzioso, con deliberazione della Giunta Municipale, possono essere determinati, annualmente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, non verrà effettuata attività di accertamento.

Le unità collabenti censite al catasto nella categoria catastale F2 sono assoggettate ad imposizione IMU come aree edificabili e valutate sulla base del valore venale dell'area.

## **Articolo 6 – Fabbricati inagibili o inabitabili**

Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati per le quali sussista una oggettiva situazione di pericolo alla salute o all'incolumità fisica delle persone non dipendente dalla volontà del soggetto passivo.

Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.

Per l'accertamento dell'inagibilità e inabitabilità si rinvia a quanto stabilito dal comma 747 della Legge n. 160 del 27.12.2019.

## **Articolo 7 – Terreni agricoli**

I terreni agricoli posti nel territorio del Comune di Morgongiori risultano ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27.12.1977 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Come previsto dal comma 758, lettera d, della legge n. 160 del 27.12.2019, sono pertanto esenti dall'IMU.

## **Articolo 8 – Dichiarazioni**

Fermo restando quanto disposto dal comma 769 della legge n. 160 del 27.12.2019, la dichiarazione IMU è sempre dovuta nei seguenti casi:

- a) l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o riduzione del tributo;
- b) pluralità di pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- c) l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
- d) modifiche afferenti il possesso o il valore delle aree fabbricabili.

Restano valide le dichiarazioni presentate negli anni precedenti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

## **Articolo 9 – Versamenti e rimborsi**

L'imposta non è dovuta qualora l'importo da versare sia inferiore a 5,00 euro.

Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono avvenuti.

Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Non si procede al rimborso di somme di importo pari o inferiore a 5,00 euro.

### **Articolo 10 – Compensazioni**

Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo.

Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione;